

PENSIONI - INDICIZZAZIONE - ARRETRATI

Con la circolare 125 del 25 giugno 2015 l'Inps informa che con la mensilità di agosto una parte dei pensionati che hanno subito il blocco dell'indicizzazione delle pensioni, riceverà un ristoro di alcune centinaia di euro, una tantum. Misura che sarà abbinata a un piccolo incremento mensile dell'assegno rispetto agli importi attuali cui farà seguito un nuovo incremento dal 1° gennaio 2016.

L'indicizzazione è un meccanismo che tutela dall'inflazione il valore degli assegni che altrimenti sarebbero erosi nel tempo nel loro potere d'acquisto. In pratica, l'Istat determina la percentuale d'incremento del livello dei prezzi da un anno all'altro e l'Inps eroga, da quel momento in avanti, la pensione aumentata di quella percentuale.

Ciò nonostante va evidenziato che, con questo meccanismo, le pensioni, dal 1992 a oggi, hanno perso il 50 % del potere d'acquisto rispetto alle retribuzioni. Infatti, erano rivalutate secondo l'inflazione programmata e non secondo quella reale che fino al 2010 era molto alta. In Europa le pensioni sono indicizzate ai prezzi o ai salari. In pratica si è verificata una perdita irrecuperabile e conseguentemente una netta riduzione del potere d'acquisto nel corso degli anni dell'assegno pensionistico.

La riforma Fornero DL 201/2011 negava la rivalutazione delle pensioni superiori a euro 1443 per gli anni 2012 e 2013. La misura era stata giustificata quale provvedimento di emergenza finanziaria. Dal 1° gennaio 2014 la rivalutazione è stata riattribuita seppur con gradualità in funzione dell'importo senza prevedere alcun recupero per gli anni di blocco. La Corte Costituzionale con sentenza 70/2015 ha cancellato la mancata rivalutazione per il biennio 2012-2013 poiché fa rilevare che il legislatore, tra gli altri aspetti, deve perseguire un progetto di uguaglianza sostanziale in modo da evitare disparità di trattamento verso i pensionati. Il Decreto Legge 65/2015 che deve essere convertito in legge entro il 20 luglio 2015 manifestamente incongruente con la sentenza della Corte, interviene sul comma 25 dell'articolo

24 del Decreto Legge 201/2011 introducendo, retroattivamente, un diverso sistema d'indicizzazione degli assegni superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps e sino a 6 volte il minimo. I pensionati potenzialmente interessati sono coloro che avevano un assegno nel 2011, a carico della previdenza obbligatoria, ricompreso tra i 1443 euro e i 2.810 euro lordi mensili al 31 dicembre 2011. Chi ha un trattamento superiore ai 2.810 euro lordi mensili nel 2011 non recupererà neanche un euro degli oltre 6 mila euro lasciati nelle casse dello stato. Ciò ha portato inevitabilmente a una perdita irrecuperabile e quindi a una riduzione del potere di acquisto. Per questo, secondo la Corte, il diritto a una prestazione previdenziale adeguata è irragionevolmente sacrificato essendo intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale. La pensione è, infatti, intesa quale retribuzione differita in un quadro di solidarietà. In definitiva la classe media resta quella maggiormente colpita dalla decisione dell'esecutivo. A questo punto la strada del ricorso è l'unica percorribile perché il decreto legge in discussione alla Camera prevede la restituzione una tantum, per il solo 2012/2013, ignorando completamente gli assegni superiori a 2810 euro lordi mensili. Il danno economico dei pensionati coinvolti è, infatti, notevole. Risulta che gli arretrati spettanti ai pensionati arrivano a superare i 5 mila euro e la perdita annuale, a regime, i 2 mila euro.

Luglio 2015

Giuliano Coan Consulente in diritto
previdenziale e docente in materia. Autore di studi e
pubblicazioni